



# *le*ALI

CODICE AZIENDALE DI COMPORTAMENTO



Azienda Ospedaliera Ordine  
**Mauriziano**  
di Torino

## Articolo 1

*Il codice aziendale di comportamento è strumento di definizione e sviluppo di **comportamenti positivi** degli operatori aziendali, basati sulla **responsabilità** e sulla **consapevolezza** individuali.*

*Il Codice si ispira ai **valori etici** che caratterizzano, in generale, il **Servizio sanitario nazionale** ed, in particolare, questa azienda.*

## 3 *leALI* | codice aziendale di comportamento

### PARTE I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 Natura e finalità

1. Il Codice aziendale di comportamento (nel prosieguo indicato come "Codice") dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino (nel prosieguo indicata come "azienda") è strumento di definizione e sviluppo di comportamenti positivi degli operatori aziendali, basati sulla responsabilità e sulla consapevolezza individuali.

2. Il Codice si ispira ai valori etici che caratterizzano, in generale, il Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, questa azienda.

3. Le norme del Codice sono integrative e/o aggiuntive rispetto a quelle contenute nel Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici (nel prosieguo indicato come "Codice generale"), approvato con DPR 16/4/2013 n. 62 e che qui integralmente si richiama; laddove le norme del Codice contengano disposizioni di dettaglio e/o attuative rispetto alla disciplina generale, è indicato lo specifico articolo del DPR 62/2013 cui le stesse fanno riferimento.

#### Art. 2 Destinatari

1. Destinatari delle norme di comportamento comprese nel Codice (nel prosieguo indicati come "Dipendente" o "Dipendenti") sono:

a) personale aziendale (comparto e dirigenti), con rapporto a tempo indeterminato o determinato

b) coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino a operare all'interno delle strutture aziendali a seguito di rapporto di lavoro autonomo o consulenziale (collaboratori professionali, consulenti, specializzandi)

c) volontari, borsisti, specializzandi e tirocinanti, limitatamente - al fine di salvaguardare l'immagine aziendale - alle disposizioni inerenti i rapporti con l'utenza

d) collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere o servizi in favore dell'azienda

2. Nei casi di cui alle lettere b) e d) del comma precedente, nei contratti di acquisizione delle collaborazioni professionali, delle consulenze e dei servizi devono essere inserite specifiche clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di grave inosservanza delle disposizioni del presente Codice

#### Art. 3 Principi

1. I principi stabiliti dal Codice generale, valevoli per tutte le amministrazioni e, pertanto, integralmente recepiti, sono i seguenti:

- osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa

- svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui si è titolari.

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, agendo comunque in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi

- non usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione ed esercitando prerogative e poteri pubblici unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti

- esercitare i propri compiti in maniera orientata alla massima economicità, efficienza ed efficacia

e seguendo nella gestione di risorse pubbliche una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati

- agire in modo da assicurare la piena parità di trattamento è di condizioni nei rapporti con i destinatari dell'azione pubblica, astenendosi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi su tali destinatari o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori

- assicurare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, garantendo lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente

2. Inoltre, in attuazione della missione e dei valori dell'azienda (così come specificati dagli articoli 3 e 4 dell'Atto Aziendale) volti a tutelare la salute quale diritto fondamentale dell'individuo ed interesse dell'intera collettività, nel rispetto della dignità della libertà della persona umana, tutti i dipendenti nonché l'azienda nel suo complesso devono ispirare le proprie azioni ai seguenti principi:

- spirito di servizio, funzionale alla consapevolezza di lavorare per soddisfare i bisogni della



collettività e valorizzare la centralità del cittadino;

- appropriatezza;
- flessibilità organizzativa;
- umanizzazione dell'assistenza;
- sostenibilità;
- partecipazione;
- rispetto e fiducia;
- autonomia;
- miglioramento;
- sviluppo delle capacità;
- sviluppo della comunicazione interna ed esterna;
- selezione oggettiva delle risorse umane;
- valorizzazione e crescita aziendale delle risorse umane;
- sicurezza negli ambienti di lavoro;
- pari opportunità.

### Articolo 3

*Il dipendente **osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore** e conformando la propria condotta ai principi di **buon andamento e imparzialità** dell'azione amministrativa.*

*Il dipendente svolge i propri compiti nel **rispetto della legge**, perseguendo l'**interesse pubblico senza abusare** della posizione o **dei poteri** di cui è titolare.*



#### Articolo 4

*Il dipendente **non può accettare regali ed altre utilità**, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia...*

*Il dipendente che **riceve singoli regali o altre utilità di non modico valore lo comunica tempestivamente per iscritto al proprio diretto Responsabile.***

#### 7 *leALI* | codice aziendale di comportamento

### **PARTE II RAPPORTI CON ALTRI ENTI E CITTADINI**

#### **Art. 4 Regali ed altre utilità** (art. 4 DPR 62/2013)

1. Il dipendente non può accettare regali ed altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia; a tal fine per modico valore si intende quello non superiore, in via orientativa, a 150 Euro, anche sotto forma di sconto.
2. Nell'arco dell'anno, il dipendente non può comunque accettare più regali o altre utilità che cumulativamente eccedano il modico valore sopra individuato
3. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve singoli regali o altre utilità di non modico valore, ovvero più regali o altre utilità di modico valore ma complessivamente eccedenti il limite annuale di cui al precedente comma 2, lo comunica tempestivamente per iscritto al proprio diretto Responsabile e provvede contestualmente a metterli a disposizione dell'ufficio aziendale competente (Affari Generali), che a sua volta provvede alla loro restituzione ovvero al loro utilizzo a fini istituzionali

#### **Art. 5 Incarichi extraistituzionali** (art. 4 comma 6 DPR 62/2013)

1. La materia degli incarichi di collaborazione extraistituzionale che i dipendenti possono accettare da parte di soggetti pubblici o privati, è disciplinata con specifica procedura aziendale. L'inosservanza di tale procedura (e dei suoi eventuali prossimi aggiornamenti ed integrazioni) deve intendersi, fatte salve eventuali più gravi e diverse responsabilità, quale violazione del Codice e come tale viene perseguita.

2. In ogni caso, a titolo esemplificativo, si considerano attività che comportano conflitto d'interesse con l'azienda e pertanto ritenute incompatibili e non autorizzabili, le seguenti:

- attività svolte presso ditte fornitrici dell'azienda
- attività svolte a favore di soggetti nei confronti dei quali l'azienda svolge o può svolgere funzioni di controllo e sorveglianza
- collaborazioni con studi di consulenza e professionisti che abbiano rapporti di lavoro in corso con l'Azienda.

#### **Art. 6 Partecipazione ad associazioni ed altre organizzazioni** (art. 5 DPR 62/2013)

1. Gli ambiti di interesse delle associazioni ed altre organizzazioni della cui adesione il dipendente deve dare comunicazione al proprio diretto Responsabile, sono quelli relativi allo svolgimento di attività di tipo assistenziale o socio – assistenziale.

2. La comunicazione dell'adesione all'associazione od altra organizzazione deve essere fatta al proprio diretto Responsabile entro 15 giorni lavorativi dalla formalizzazione dell'avvenuta adesione.

3. Il diretto Responsabile comunica alla S.C. Personale la suddetta adesione entro i successivi 10 giorni lavorativi.

#### **Art. 7 Trasparenza dei dirigenti negli interessi finanziari** (articoli 6 e 13 comma 3 DPR 62/2013)

1. Ogni dirigente del ruolo sanitario cui è attribuita la direzione di una struttura semplice o complessa, ovvero ogni dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, prima di assumere le sue funzioni, deve comunicare per iscritto al Direttore della S.C. Personale se è titolare di partecipazioni azionarie e/o di altri interessi finanziari

che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge, nonché le successive modifiche.

2. Contestualmente ogni dirigente indicato al comma precedente dichiara altresì, sempre per iscritto, al Direttore della S.C. Personale, se il proprio coniuge o propri parenti e affini entro il secondo, o conviventi esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio/servizio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio, nonché le successive modifiche.

3. Ai medesimi obblighi sono tenuti anche i dirigenti già in servizio alla data di adozione del Codice.

### Art. 8 Conflitto di interessi ed obbligo di astensione

(art. 6 comma 2 DPR 62/2013)

1. Il dipendente evita le situazioni in cui interessi personali, attività esterne, interessi finanziari o rapporti di conoscenza sono in conflitto, anche potenziale, con gli interessi istituzionali perseguiti da questa azienda, e fa in modo che nessun rapporto intrattenuto in nome e per conto dell'azienda sia influenzato da considerazioni di tipo personale o relazionale. A titolo esemplificativo,

costituiscono conflitto di interesse le seguenti situazioni (in aggiunta a quelle già specificate al precedente art. 5 comma 2):

- utilizzo di poteri connessi all'incarico rivestito o alle funzioni esercitate, al fine di realizzare o tentare di perseguire interessi propri o di altri, configuranti con gli interessi dell'azienda e degli utenti

- impiego di dati o di notizie acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni o per l'incarico rivestito, a vantaggio proprio o di altri e in contrasto con gli interessi dell'azienda

- partecipazione, palese od occulta ovvero diretta o indiretta, del dipendente o di suoi familiari o conviventi allo svolgimento di attività erogate all'azienda da soggetti terzi o comunque all'attività di soggetti terzi che risultano in relazione d'affari con l'azienda

- espletamento della professione ovvero esercizio di attività con modalità tali da configurare una violazione delle norme preordinate a disciplinare l'esercizio libero professionale o comunque l'attività lavorativa in forma autonoma, e che contrastino con gli interessi dell'azienda;

2. Quando ritiene di ravvisare la presenza delle condizioni costituenti una situazione di conflitto di interesse, il dipendente comunica in forma scritta al proprio diretto Responsabile l'intenzione di astenersi dal partecipare a specifiche attività o

all'adozione di decisioni che interessino tale situazione.

3. La comunicazione di cui al comma precedente, fatte salve eventuali diverse formalità già disciplinate nell'ambito dei singoli procedimenti, deve:

- dare ampiamente conto della motivazione dell'astensione

- essere inviata entro 3 giorni dal momento in cui l'interessato ravvisa la sussistenza del motivo di astensione e comunque con anticipo adeguato rispetto alla decisione da assumere o alle attività da svolgere

4. Il diretto Responsabile valuta se la situazione di conflitto di interesse denunciata dal dipendente sussiste effettivamente; se rileva che a suo giudizio non ricorrono le condizioni a sostegno dell'astensione, ne dà espressa e motivata informazione all'interessato entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

5. Entro 15 giorni dal suo ricevimento, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, il diretto Responsabile trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza copia della comunicazione di cui al comma 2

### Articolo 7


**Ogni dirigente, prima di assumere le sue funzioni, deve comunicare per iscritto al Direttore della S.C. Personale se è titolare di partecipazioni azionarie e/o di altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge.**

### Articolo 8

**Il dipendente evita le situazioni in cui interessi personali, attività esterne, interessi finanziari o rapporti di conoscenza sono in conflitto, anche potenziale, con gli interessi istituzionali perseguiti da questa azienda, e fa in modo che nessun rapporto intrattenuto in nome e per conto dell'azienda sia influenzato da considerazioni di tipo personale o relazionale.**

## Articolo 11

*Il dipendente a contatto con il pubblico è tenuto a prestare adeguata attenzione alle richieste di ogni utente ed a fornire spiegazioni chiare e comprensibili, soprattutto nel caso di prestazioni sanitarie*



## 11 *leALI* | codice aziendale di comportamento

### Art. 9 Trasparenza aziendale (art. 9 DPR 62/2013)

1. Al fine di garantire la più completa ed adeguata attuazione del principio di trasparenza delle attività aziendali, si richiamano le disposizioni in capo ai Dirigenti ed ai Referenti aziendali della Trasparenza in merito alle misure volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi (Punti 4.1, 4.2 e 4.3 del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014 – 2016)

### Art. 10 Comportamento nei rapporti privati (art. 10 DPR 62/2013)

1. L'obbligo del dipendente di non sfruttare, nell'ambito dei rapporti privati e/o sociali, la posizione che ricopre in seno all'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino, è qualificato di particolare rilevanza per il personale che ha rapporti con l'utenza esterna, in considerazione della peculiarità dei servizi forniti dall'azienda e della situazione di difficoltà e disagio da cui deriva la richiesta di tali servizi.

### Art. 11 Rapporti con il pubblico (art. 12 commi 1 e 3 DPR 62/2013)

1. Il dipendente a contatto con il pubblico è tenuto a prestare adeguata attenzione alle richieste di ogni utente ed a fornire spiegazioni chiare e comprensibili, soprattutto nel caso di prestazioni sanitarie (prenotazioni per prestazioni ambulatoriali, pagamento tickets sanitari, ecc.).

2. Il dipendente è, inoltre, tenuto a fornire spiegazioni riguardo al proprio comportamento che, in ogni caso, deve essere conforme al principio di correttezza e rispettoso della dignità della persona; analogo dovere incombe sul dirigente/responsabile/coordinatore riguardo al comportamento del personale sotto-ordinato.

3. Il dipendente è tenuto al rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste, dedicando a ciascuna la giusta attenzione e senza rifiutare prestazioni a cui sia tenuto con la generica motivazione della quantità di lavoro da svolgere o della mancanza di tempo a disposizione.

4. Il dipendente è tenuto ad accettare le richieste di protocollo di documentazione presentate dai cittadini; a tal fine indirizza direttamente la documentazione ricevuta all'ufficio aziendale competente

5. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare sfiducia nell'azienda o nella sua indipendenza ed imparzialità.

6. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

### Art. 12 Rapporti con la stampa (art. 12 comma 2 DPR 62/2013)

1. I rapporti dell'azienda con la stampa e con i mezzi di comunicazione ed informazione sono tenuti soltanto dai soggetti espressamente a ciò delegati dalla Direzione, in conformità alle procedure aziendali.

2. I dipendenti possono fornire ai mass media informazioni riguardanti le attività dell'azienda solo previa richiesta di autorizzazione presentata al proprio Responsabile/Dirigente, che vi provvede, sentita eventualmente la Direzione aziendale, dopo avere verificato che non si tratti di notizie riservate.

3. Nel caso in cui gli organi di informazione riportino notizie inesatte sull'azienda o sulla sua attività, o valutazioni che danneggino l'immagine della stessa, la circostanza va comunicata al proprio Responsabile/Dirigente, che valuterà l'opportunità di fare precisazioni con un comunicato ufficiale.

### Art. 13 Imparzialità e correttezza

(art. 12 comma 4 DPR 62/2013)

1. Nell'ambito del principio di trasparenza, nei rapporti con gli utenti, fatta salva l'applicazione del più ampio diritto di accesso civico, il dipendente fornisce tutte le informazioni dovute, nel rispetto delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi previste dalla L. 241/1990 e di quelle in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.445/2000.

2. Il dipendente assicura altresì, nell'adempimento della prestazione lavorativa, la parità di trattamento tra gli utenti, non rifiutando né accordando ad alcune prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

3. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.


### Art. 14 Informazioni riservate e tutela della privacy

(art. 12 comma 5 DPR 62/2013)

1. Le informazioni che hanno carattere di riservatezza, relative a dati o conoscenze che appartengono all'azienda, non devono essere acquisite

o comunicate se non dalle persone autorizzate, generalmente o specificamente.

2. Inoltre, anche nel rispetto della legislazione a tutela della privacy (D.Lgs 196/2003), i dipendenti devono impegnarsi a proteggere le informazioni generate o acquisite e ad evitarne ogni uso improprio o non autorizzato.



#### Articolo 13

*Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività di sua competenza, **respingendo** in particolare **ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.***



*I dipendenti sono tenuti ad **osservare le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale Anticorruzione dell'azienda;** la violazione di tali misure costituisce illecito disciplinare.*

*I dipendenti sono tenuti inoltre a **segnalare** al proprio Responsabile diretto **ogni ipotetica violazione della legge o del Codice, a riferire se è stato loro chiesto di fare qualcosa che potrebbe essere in violazione di tali regole e a denunciare ipotetiche violazioni di cui si è venuti a conoscenza.***

### PARTE III SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE

#### Art. 15 Prevenzione della corruzione (art. 8 DPR 62/2013)

1. I dipendenti sono tenuti ad osservare le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale Anticorruzione dell'azienda; la violazione di tali misure costituisce illecito disciplinare.

2. I dipendenti sono tenuti inoltre a:

- segnalare al proprio Responsabile diretto ogni ipotetica violazione della legge o del Codice;
- riferire se è stato loro chiesto di fare qualcosa che potrebbe essere in violazione di tali regole;
- denunciare ipotetiche violazioni di cui si è venuti a conoscenza;
- non rifiutarsi di collaborare agli accertamenti riguardanti ipotetiche violazioni.

3. Si richiamano le disposizioni contenute all'interno del Piano Triennale Anticorruzione dell'azienda, relativamente alla tutela del dipendente che segnala all'Amministrazione una situazione di illecito ed alla gestione delle segnalazioni.

#### Art. 16 Comportamento in servizio (art. 11 DPR 62/2013)

1. L'obbligo di compiere senza ritardi le attività di propria competenza, è qualificato di particolare rilevanza per il personale addetto all'assistenza e cura del paziente, stante la rilevanza della tempestività dell'intervento sanitario ai fini della salvaguardia dell'incolumità psico – fisica della persona

2. Ferme restando le previsioni contrattuali, il dipendente non può assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del proprio diretto Responsabile.

3. Durante l'orario di lavoro sono consentiti momenti conviviali o celebrativi soltanto se autorizzati dal proprio diretto Responsabile.

4. Il dipendente non utilizza a fini privati il materiale (quale ad esempio farmaci, garze, materiale sanitario, carta intestata, materiale di cancelleria, P.C. e fotocopiatrici o altre attrezzature, etc.) di cui dispone per l'espletamento dei compiti istituzionali, se non nei casi di oggettiva urgenza e per effettive necessità personali.

5. Il dipendente, salvo casi di oggettiva urgenza, non utilizza le linee telefoniche o la rete internet aziendali per ragioni personali. Al riguardo è necessario comunque osservare la procedura aziendale appositamente predisposta; l'inosservanza di tale procedu-

ra (e dei suoi eventuali prossimi aggiornamenti ed integrazioni) deve intendersi, fatte salve eventuali più gravi e diverse responsabilità, quale violazione del Codice e come tale viene perseguita.

6. Il dipendente è tenuto a custodire, mantenere ed utilizzare i beni ed i mezzi dell'azienda con diligenza ed attenzione e comunque in maniera appropriata per l'esercizio della sua funzione.

7. Nell'ambito dei rapporti con i propri colleghi il dipendente è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi generali di correttezza. In particolare è tenuto ad astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona che si concretizzano in alterchi, offese o molestie verso altri dipendenti.

#### Art. 17 Contratti ed altri atti negoziali (art. 14 DPR 62/2013)

1. Il dipendente preposto ai procedimenti finalizzati alla stipulazione di atti negoziali di qualsiasi natura, agisce ai fini del perseguimento del massimo vantaggio da parte della propria azienda, in base ai criteri stabiliti dalla normativa a garanzia della scelta del contraente, orientando il proprio operato ai principi di trasparenza ed imparzialità nonché di correttezza, professionalità e buona fede.

2. Nei confronti delle Ditte concorrenti a gare d'appalto o fornitura, il dipendente limita i con-



tatti personali a quelli strettamente indispensabili alla trattazione delle pratiche d'ufficio e non segue comportamenti collusivi di qualsiasi natura o forma; a tal fine, si attiene unicamente al rispetto delle leggi vigenti e delle corrette pratiche commerciali ed evita il costituirsi di situazioni di disparità di trattamento o di posizioni di privilegio nelle procedure di acquisti di beni e servizi ovvero nella realizzazione di opere.

3. Si considerano forme particolari di improprio beneficio a favore del dipendente, in contrasto con i principi elencati ai punti precedenti, le seguenti:

a) eccedenze di fornitura conseguenti ad acquisti

b) consegna di campioni gratuiti di beni in quantità superiore a quanto previsto dalla normativa o da specifiche procedure aziendali

c) conferimento al dipendente di somme di denaro o di qualunque altra forma di utilità che risultino condizionate alla fornitura.

4. I singoli fornitori e/o appaltatori, in sede contrattuale dichiarano di condividere i principi enunciati dal Codice e si impegnano a rispettarli; la violazione di tali principi costituisce grave inadempimento rilevabile nelle forme di legge.

5. I funzionari competenti alla gestione delle gare d'appalto adottano gli atti di propria competenza con linguaggio chiaro e comprensibile, e comun-

que redigono capitolati i cui contenuti sono sempre supportati da documentabili ragioni cliniche, organizzative o strutturali

6. I funzionari competenti alla gestione della fase di pagamento di lavori di ristrutturazione, appalti e service, predispongono piani di pagamento chiari e comprensibili, evitando di renderli artificialmente complessi e difficili da consultare e quindi riducendo il rischio di occultamento di quote di sovrapproduzione

#### Art. 18 Rapporti con informatori

1. Nei confronti degli informatori di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi, strumenti, software), il dipendente limita i contatti personali a quelli strettamente indispensabili e si attiene unicamente al rispetto delle leggi e delle altre normative vigenti.

2. In particolare, nei rapporti con tali informatori i professionisti sanitari e le relative equipe evitano di offrire, dare, cercare o accettare benefit impropri che possono essere ragionevolmente interpretati come una modalità per influenzare comportamenti prescrittivi od altri momenti decisionali e/o valutativi.

3. A titolo esemplificativo, i benefit impropri di cui al comma precedente possono consistere in:

- copertura di costi di partecipazione a congressi o corsi (per la cui sponsorizzazione individuale occorre osservare strettamente le disposizioni della specifica procedura adottata dall'azienda)

- compensi per svolgimento di attività di consulenza

- compensi per lo svolgimento di attività di formazione a convegni e corsi con finalità promozionali specifiche.


#### Art. 19 Erogazione delle prestazioni sanitarie

1. Il professionista sanitario eroga le prestazioni sanitarie di competenza e svolge tutte le correlate attività con il massimo rigore professionale ed attenzione, adottando con i pazienti ed i loro familiari un approccio improntato a cortesia, educazione e disponibilità e tenendo conto per quanto possibile anche della realtà sociale nonché economico - culturale degli stessi. In particolare ogni professionista sanitario, secondo le proprie competenze:

a) eroga le prestazioni in maniera trasparente ed efficiente, senza indurre i propri assistiti a rivolgersi a strutture private per interesse personale e senza ritardare attività di servizio per ottenere benefit o regali dagli utenti

#### Articolo 18

*Nei rapporti con informatori di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi, strumenti, software), i professionisti sanitari e le relative equipe evitano di offrire, dare, cercare o accettare benefit impropri che possono essere ragionevolmente interpretati come una modalità per influenzare comportamenti prescrittivi od altri momenti decisionali e/o valutativi.*



## Articolo 21

*L'attività libero professionale e le altre attività sanitarie a pagamento del personale medico e sanitario si svolgono alle condizioni previste nelle vigenti norme di legge e regolamentari, nazionali e regionali, e nei contratti collettivi nazionali di categoria, e quindi nel rispetto dei principi generali in materia (canali separati di prenotazione, trasparenza delle tariffe, trasparenza dei pagamenti, ecc.).*

b) gestisce le proprie attività senza concedere impropri trattamenti di favore a parenti, amici e conoscenti

c) gestisce, per quanto di propria competenza, in maniera trasparente le priorità di accesso al ricovero o ad altra prestazione, senza favorire impropriamente il paziente conosciuto invece che il più urgente

d) rilascia con chiarezza e semplicità le informazioni necessarie a pazienti e loro familiari, evitando di dare risposte poco chiare per mascherare inefficienze o abusi e senza trattare come riservate informazioni e procedure d'ufficio al fine di evitare prestazioni più impegnative

e) compila e controlla, con attenzione e nel rispetto delle norme di riferimento, cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche

f) prescrive farmaci ed altri presidi ed ausili sanitari nel rispetto dell'obbligo di appropriatezza, assicurandosi che la prescrizione sia supportata da indicazioni di documentata efficacia e comunque evitandola se non è ancora chiaro il relativo beneficio

g) all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, informa il paziente sulla derogabilità o meno a carico del SSN dei farmaci e/o delle prestazioni prescritte; prescrive inoltre sui prescritti modulari (ricetta rossa) le prestazioni erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale.

### Art. 20 Obblighi connessi alle verifiche degli standard e della performance

1. Ai fini della piena valutazione della correttezza di procedure, attività e modalità di erogazione delle prestazioni, ed in relazione agli standard di qualità e di quantità dei servizi fissati dall'azienda nell'apposita Carta dei Servizi, il Responsabile/Dirigente e il dipendente forniscono all'Ufficio Relazioni con il Pubblico tutte le informazioni necessarie, improntate ai principi di lealtà, trasparenza, equità.

2. Analogo obbligo sussiste nei confronti degli uffici ed organismi aziendali preposti alla gestione e verifica del ciclo della performance, in relazione al contenuto dei Piani di attività e di performance.

### Art. 21 Attività libero professionale e altre attività sanitarie a pagamento del personale medico e sanitario

1. L'attività libero professionale intra ed extra-moenia, e le altre attività sanitarie a pagamento del personale medico e sanitario, si svolgono alle condizioni previste nelle vigenti norme di legge e regolamentari, nazionali e regionali, e nei contratti collettivi nazionali di categoria, e quindi nel rispetto dei principi generali in materia (canali separati di prenotazione, trasparenza delle tariffe, trasparenza dei pagamenti, ecc.).

2. L'attività libero professionale intra-moenia, è in particolare disciplinata dall'Azienda con specifico Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 643 del 23/11/2011 in vigore dal 1° dicembre 2011. L'inosservanza di questo Regolamento (nonché dei suoi eventuali prossimi aggiornamenti ed integrazioni) deve intendersi, fatte salve eventuali più gravi e diverse responsabilità, quale violazione del Codice e come tale viene perseguita.

### Art. 22 Divieto di fumo

1. Considerato il fondamentale ruolo dell'ospedale quale struttura erogatrice di prestazioni tese al recupero e valorizzazione della promozione della salute, tutto il personale dipendente, nonché coloro i quali, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all'interno delle strutture aziendali, sono tenuti al rispetto del divieto di fumo previsto dalla vigente normativa di carattere sia nazionale che aziendale.

### Art. 23 Sponsorizzazioni

1. La materia delle sponsorizzazioni è regolamentata da specifico Regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 251 del 21/5/2013. L'inosservanza di tali disposizioni regolamentari (e dei suoi eventuali prossimi aggiornamenti ed integrazioni) deve intendersi, fatte salve eventuali più gravi e diverse responsabilità, quale violazione del Codice e come tale viene perseguita.

## PARTE IV ATTUAZIONE DEL CODICE E DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 24 Vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del Codice (art. 15 DPR 62/2013)

1. Le competenze aziendali in materia di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del Codice sono così articolate:

a) la vigilanza sull'applicazione del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e sul presente Codice compete a:

- Dirigenti responsabili di ciascuna struttura aziendale

- Responsabile S.C. Direzione Professioni Sanitarie e referenti dipartimentali, per il personale assistenziale non dirigenziale assegnato ai Dipartimenti

- Nucleo di Valutazione

- Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) per l'area del personale del comparto

- Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) per l'area della dirigenza

b) l'aggiornamento del Codice, l'esame delle segnalazioni di violazione dei Codici di comportamento generale ed aziendale nonché la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate competono agli UPD richiamati al punto precedente, con il coordinamento del Direttore della S.C. Personale

c) la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento generale ed aziendale, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione nonché la pubblicazione del Codice sul sito web aziendale competono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); il RPCT informa in maniera specifica dei risultati di tale monitoraggio le organizzazioni civiche e di tutela dei diritti alla salute

2. Fatte salve le competenze istituzionali sopra elencate, le organizzazioni civiche e di tutela dei diritti alla salute possono segnalare eventuali violazioni dei Codici di comportamento ai soggetti indicati alla lettera a) del comma precedente.

### Art. 25 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice (art. 16 DPR 62/2013)

1. Le sanzioni disciplinari irrogabili al personale dipendente a seguito del procedimento disciplinare avviato per la violazione delle disposizioni del Co-

dice generale di comportamento nonché del presente Codice, sono individuate in base ai seguenti criteri generali, che si aggiungono a quelli già stabiliti dalle norme contrattuali e regolamentari:

A) le norme del Codice generale e del presente Codice, in quanto norme di azione positiva, costituiscono specifiche disposizioni di servizio per tutti i destinatari dei Codici

B) se le fattispecie di irrogazione delle sanzioni previste dai vigenti Codici disciplinari non corrispondono a specifiche violazioni delle disposizioni dei Codici di comportamento (come precisato al successivo comma 2), si applicano le sanzioni che gli stessi Codici disciplinari prevedono in maniera generica per:

- l' inosservanza delle disposizioni di servizio (art. 9 comma 1 lett. A del Codice Disciplinare della dirigenza e art. 9 comma 1 lett. A del Codice Disciplinare del personale del comparto, nonché disposizioni successive che prevedono recidive ovvero particolare gravità di tali fattispecie)

- la violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle elencazioni precedenti dei Codici disciplinari (art. 15 comma 1 lett. K del Codice Disciplinare della dirigenza ed art. 9 comma 1 lett. G del Codice Disciplinare del personale del comparto, nonché disposizioni successive che prevedono recidive ovvero particolare gravità di tali fattispecie).

## leALI | codice aziendale di comportamento 20

## 21 leALI | codice aziendale di comportamento

2. Di seguito si riportano i riferimenti dei vigenti Codici Disciplinari che risultano specificamente applicabili alle violazioni delle disposizioni previste dai Codici di comportamento:

- art. 4 del Codice generale ed art. 4 del presente Codice (Regali ed altre utilità): trova applicazione l'art. 9 comma 1 lett. e) del Codice Disciplinare della dirigenza (richiamo scritto e multa), fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'art. 16 comma 2 del Codice generale di comportamento in ordine all'applicazione della sanzione espulsiva per i casi ivi specificati;

- art. 12 comma 2 del Codice generale ed art. 12 del presente Codice (Rapporti con la stampa): trovano applicazione gli articoli 10 comma 1 lett. i) del Codice Disciplinare del personale del Comparto (sospensione fino a 10 giorni) e 10 comma 1 lett. g) del Codice Disciplinare della Dirigenza;

- art. 19 del presente Codice (erogazione delle prestazioni sanitarie): trovano applicazione gli articoli 9 comma 1 lett. i), 10 comma 1 lett. k) e 15 comma 1 lett. i) (per scorretta compilazione della documentazione sanitaria) del Codice Disciplinare della Dirigenza;

- art. 21 del presente Codice (Attività libero professionale e altre attività sanitarie a pagamento del personale medico e sanitario): trovano applicazione gli articoli 10 comma 1 lett. j) e 15 comma 1 lett. g) del Codice Disciplinare della Dirigenza;

- art. 22 del presente Codice (Divieto di fumo): trova applicazione l'art. 9 comma 1 lett. f) (richiamo scritto e multa) del Codice Disciplinare della Dirigenza.

- In caso di condanna dell'azienda al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, trova applicazione l'art. 11 (sospensione dal servizio da 3 giorni a 3 mesi) del Codice Disciplinare della Dirigenza

3. Nei casi di seguito elencati è individuata una fattispecie di particolare gravità ai fini dell'irrogazione e/o della graduazione delle sanzioni disciplinari:

- art. 10 comma 1 del presente Codice (comportamento nei rapporti privati);

- art. 15 comma 1 del presente Codice (comportamento in servizio)

4. L'accertamento, da parte dell'Ufficio Legale aziendale, della violazione del Codice da parte di un terzo, comunque destinatario delle sue disposizioni (collaboratore, consulente, fornitore, appaltatore), può comportare, in base alla gravità, la violazione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

## Art. 26 Norma di chiusura

1. Il Codice entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione con deliberazione del Direttore Generale e, unitamente a specifica Relazione illustrativa di accompagnamento, è pubblicato sul sito web aziendale.

2. L'Azienda, a cadenza annuale, apporta al Codice gli aggiornamenti che si rendono necessari in conseguenza di:

- eventuali innovazioni normative o contrattuali

- esiti di più approfonditi e sistematici monitoraggi e valutazioni delle specifiche aree di rischio aziendali

- nuovi apporti partecipativi da parte degli stakeholder interni ed esterni.

## SOMMARIO

### Parte I: Principi generali

- Articolo 1 **Natura e finalità**
- Articolo 2 **Destinatari**
- Articolo 3 **Principi**

### Parte II: Rapporti con altri Enti e cittadini

- Articolo 4 **Regali ed altre utilità** (art. 4 DPR 62/2013)
- Articolo 5 **Incarichi extraistituzionali** (art. 4 comma 6 DPR 62/2013)
- Articolo 6 **Partecipazione ad associazioni ed altre organizzazioni** (art. 5 DPR 62/2013)
- Articolo 7 **Trasparenza dei dirigenti negli interessi finanziari** (artt. 6-13 c.3 DPR 62/2013)
- Articolo 8 **Obbligo di astensione** (art. 6 comma 2 DPR 62/2013)
- Articolo 9 **Trasparenza aziendale** (art. 9 DPR 62/2013)
- Articolo 10 **Comportamento nei rapporti privati** (art. 10 DPR 62/2013)
- Articolo 11 **Rapporti con il pubblico** (art. 12 commi 1 e 3 DPR 62/2013)
- Articolo 12 **Rapporti con la stampa** (art. 12 comma 2 DPR 62/2013)
- Articolo 13 **Imparzialità e correttezza** (art. 12 comma 4 DPR 62/2013)
- Articolo 14 **Informazioni riservate e privacy** (art. 12 comma 5 DPR 62/2013)

### Parte III: Svolgimento delle prestazioni lavorative

- Articolo 15 **Prevenzione della corruzione** (art. 8 DPR 62/2013)
- Articolo 16 **Comportamento in servizio** (art. 11 DPR 62/2013)
- Articolo 17 **Contratti ed altri atti negoziali** (art. 14 DPR 62/2013)
- Articolo 18 **Rapporti con informatori**
- Articolo 19 **Erogazione delle prestazioni sanitarie**
- Articolo 20 **Obblighi connessi alle verifiche degli standard e della performance**
- Articolo 21 **Attività libero professionale ed altre attività a pagamento del personale medico e sanitario**
- Articolo 22 **Divieto di fumo**
- Articolo 23 **Sponsorizzazioni**

### Parte IV: Attuazione del Codice e disposizioni finali

- Articolo 24 **Vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del Codice** (art. 15 DPR 62/2013)
- Articolo 25 **Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice** (art. 16 DPR 62/2013)
- Articolo 26 **Norma di chiusura**



Azienda Ospedaliera Ordine

**Mauriziano**  
di Torino

La campagna **leALI** è una proposta della Rete Nazionale per l'Integrità di Illuminiamolasalute per la valorizzazione dei codici di comportamento delle aziende sanitarie - Per informazioni **[www.illuminiamolasalute.it](http://www.illuminiamolasalute.it)**